

LECCO, 07-05-2025
N° 357 SERIE 3
1550 200 00
E. 200 00

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20.30, presso il salone di Villa Farina, via Garibaldi 4, Casatenovo, si riunisce, in forma straordinaria, l'Assemblea dell'Associazione di Promozione Sociale "Villa Farina - Università per Tutte le Età (APS)", convocata con regolare avviso ai soci, per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Nuovo Statuto
- 2) Bilancio consuntivo 2024

Stante le dimissioni del Presidente presiede la seduta il Vicepresidente Giovanni Cogliati che incarica a fungere da segretaria verbalizzante Maria Rosa Brivio.

All'Assemblea sono presenti in persona o per delega i soci indicati nell'elenco sotto riportato:

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza assoluta dei soci, dichiara la seduta validamente costituita in forma straordinaria ed apre i lavori per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno..

1) Nuovo Statuto

Il Presidente informa che si è addivenuti alla redazione di un nuovo testo dello Statuto dell'Associazione per la necessità di apportare allo Statuto vigente modifiche, integrazioni e correzioni, meglio rispondenti alle finalità e alle attività della Associazione stessa.

Queste le principali novità esposte dal Presidente.

- sono abrogati gli articoli riferiti al Collegio dei revisori dei conti, al tesoriere, al Comitato tecnico, al direttore e ai soci sostenitori;
 - è più precisamente ridefinita la denominazione dell'Associazione;
 - cambia l'indirizzo della sede, pur rimanendo ubicata nel comune di Casatenovo;
 - l'elezione del Presidente è demandata al Consiglio direttivo;
 - Presidente e componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rinnovabili senza limiti di tempo;
 - si redige e si approva il solo bilancio consuntivo (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) con la relazione delle attività svolte;
 - ciascun associato può rappresentare, per delega, fino a un massimo di tre associati.
- . l'Ufficio tecnico operativo è denominato Ufficio di segreteria, con ridefinizione dei compiti;
- sono soppresse le norme transitorie nell'articolo conclusivo.

Non essendoci nessuna richiesta di intervento il Presidente pone in votazione il nuovo Statuto che viene approvato con unanime voto favorevole dei presenti.

2) Bilancio consuntivo

Il Presidente invita Laura Galbiati a riferire in merito.

Galbiati illustra analiticamente le poste di bilancio concernenti l'esercizio 2024, dando conto dei risultati finali.

Entrate: euro 17.847,16

Uscite: euro 11.992,78

Liquidità al 31.12.2024: euro 5.854,38.

Segue la relazione del Presidente sulle attività svolte nell'anno 2024.

Non essendoci nessuna richiesta di intervento il Presidente pone in votazione il bilancio consuntivo 2024 e la relazione sulle attività svolte che sono approvati con 'unanime voto favorevole dei presenti.

Si allegano al presente verbale lo Statuto, il bilancio consuntivo 2024 e la relazione sulle attività svolte.

La registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs.117/2017.

La seduta termina alle ore 21.30.

Il segretario verbalizzante

Maria Rosa Brivio

Maria Rosa Brivio



Il Presidente

Giovanni Cogliati

Giovanni Cogliati

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“VILLA FARINA – Università per Tutte le Età (APS)”

STATUTO

Art. 1. (Costituzione, denominazione, sede)

E' costituita, con sede in Casatenovo, via Garibaldi, 4, l'Associazione di Promozione Sociale “Villa Farina – Università per Tutte le Età (APS) ”.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo settore).

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune può essere stabilito con deliberazione del Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituite sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia.

Art. 2. (Finalità e attività)

L'Associazione di Promozione Sociale “Villa Farina – Università per Tutte le Età (APS) ”, di seguito denominata Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La sua attività si fonda sui principi di partecipazione democratica, trasparenza, efficacia, efficienza e coerenza con le finalità del presente Statuto.

L' Associazione assicura la pubblicità e la conoscenza di atti e documenti.

L'Associazione svolge attività di utilità e solidarietà sociale a favore degli associati, di loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; persegue le finalità espresse del presente Statuto e quelle ad esso connesse.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione promuove la cultura e l'educazione permanente ai vari livelli e in tutti i settori corrispondenti alle esigenze degli associati e degli utenti, attraverso, in particolare:

- a) attivazione di corsi di studio;
- b) attuazione di iniziative culturali, scientifiche, educative, di ricerca e documentazione.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del d.lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 3 (Collaborazione con enti ed organismi)

Ai fini del conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può aderire ad organismi e collaborare con enti pubblici e privati.

Art. 4 (Soci)

Sono soci coloro che aderiscono all'Associazione condividendone le finalità e operando per il loro raggiungimento.

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale nell'entità determinata dal Consiglio direttivo.

L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo Settore.

Nell'istanza in parola, l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente Statuto come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi sociali.

Il Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a fare parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio direttivo si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea per la riforma del provvedimento.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno uguali diritti e doveri.

Esercitano il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, partecipano alle attività dell'Associazione, possono presentare proposte, sono informati sulle attività e possono accedere alla documentazione dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Sono doveri dei soci: accettare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti, condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse, dare esecuzione alle prescrizioni emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea e versare la quota associativa annuale.

Le prestazioni fornite dagli associati o da terzi sono effettuate in forma volontaria, libera e gratuita, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio direttivo.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) inattività prolungata o inadempimento dei doveri previsti dallo Statuto;
- c) morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) esclusione.

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che:

- a) tengono una condotta che costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
- b) si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Consiglio direttivo; contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione della quota associativa o di contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 (Organi sociali e cariche elettive)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dai soci.

Hanno diritto di partecipare alla Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Può essere convocata, con richiesta motivata, da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza o impedimento di entrambi, dal più anziano di età tra i presenti.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Ciascun associato ha un voto e può rappresentare, per delega, fino a un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese per alzata di mano e a maggioranza dei voti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

.Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, dal verbale redatto dal Segretario; ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- stabilire il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;

- approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- ratificare le sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza..

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. e sulla devoluzione del patrimonio con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno due terzi dei soci.

Art. 9 (Consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri incluso il Presidente. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo sovrintende alla tenuta delle scritture contabili nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 del d.lgs. 117/2017.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i nominativi proposti dai soci, mediante una lista unica; sono eletti i candidati che ottengono più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza o impedimento di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- eleggere e revocare tra i propri componenti il Presidente
- eleggere tra i propri componenti e revocare il Vice Presidente;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere e presentare all'Assemblea la relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- redigere il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- sovrintendere al funzionamento dell'Ufficio di segreteria dell'Associazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- redigere i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alla Assemblea con diritto di proposta e di parola;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- approvare le convenzioni con enti ed organizzazioni pubbliche e private;
- deliberare in merito all'apertura, gestione, chiusura del conto corrente e crediti.

I componenti del Consiglio direttivo cessano dalle rispettive cariche esclusivamente per le seguenti cause:

- per fine del mandato, continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione dei successori;
- per dimissioni;
- per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione;
- per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

L'Assemblea provvede, nella prima riunione successiva alla cessazione, a formalizzare la dichiarazione di decadenza e la sostituzione del consigliere decaduto, attingendo alla lista di elezione e nominando il primo dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 10 (Il Presidente)

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere riconfermato.

Il Presidente dispone dei fondi sociali con firma libera. Ha facoltà di nomina di avvocati o procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Al Presidente sono demandati i poteri che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea o del Consiglio direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri. In casi necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo

Il Presidente cessa dalla carica per le seguenti cause:

- per fine del mandato, continuando ad esercitare la propria funzione fino all'elezione del successore;
- per dimissioni;
- per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 11 (Il Segretario)

Il Segretario è designato dal Presidente ed è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea. Provvede alla riscossione delle quote sociali, coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esercizio delle funzioni demandate ad essi dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 12 (Ufficio di segreteria)

L'Ufficio di segreteria è composto da soci e volontari e/o da soggetti con contratti di lavoro con l'Associazione previsti dalla normativa vigente e/o da stagisti, borsisti..

L'Ufficio si occupa di:

- collaborare con gli Organi sociali nella stesura delle proposte tecniche per bandi di finanziamento, progetti, collaborazioni e tutto quanto si renda necessario;
- svolgere attività d'ufficio a supporto degli organi sociali;
- svolgere altre funzioni specifiche che si rendono necessarie sul piano organizzativo allo scopo di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;

- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni e servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'articolo 79, comma 2, del d. lgs. 117/2017;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'articolo 85, comma 6, del d. lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 (Esercizio sociale)

L'esercizio economico dell'associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 16 (Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'articolo. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve tra gli associati

Art. 17 (Norme finali)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile, del d. lgs. 117/2017 e delle leggi vigenti in materia.